

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.PRES.  
N. 01787/2021 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1787 del 2021, proposto da Gerardo Caponigro, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Zarone, Marianna Vetrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Zarone in Vairano Scalo, via Risorgimento 47/Bis Parco Lisa;

Salvatore Cavagnuolo, Raffaele Foggia, Ciro Gagliardi, Alfredo La Gatta, Concetta Marino, Gennaro Migliore, Antonio Nigro, Vito Pellino, Carlo Rocco, Giusy Valletta, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabrizio Zarone, Marianna Vetrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Zarone in Roma, via A. Fulvio, 10 c/o Andrea Perna;

***contro***

Miur - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria, Ambito Territoriale Provinciale di Napoli -

Ufficio Vi, Ambito Territoriale Provinciale di Roma - Ufficio Vi, Ambito Territoriale Provinciale di Perugia - Ufficio Vi non costituiti in giudizio;

*per la riforma*

della sentenza n. 9521/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III bis, pubblicata in data 11/09/2020, con la quale è stato rigettato il ricorso, iscritto al n. RG 6558/2020, proposto per l'annullamento di atti e provvedimenti adottati dal Miur, avente ad oggetto il riconoscimento dell'abilitazione dei ricorrenti e per l'annullamento di atti e provvedimenti adottati dal Miur, avente ad oggetto le operazioni di inserimento ed aggiornamento della prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e della seconda fascia delle graduatorie d'istituto delle Province scelte dagli odierni ricorrenti (riservate ai docenti abilitati), valide per gli aa.ss. 2020/2021-2021/2022, nella parte in cui non viene previsto il requisito dei 36 mesi di servizio (o 180 giorni per 3 anni scolastici) come titolo abilitante e conseguentemente non si prevede che gli odierni ricorrenti – quali gli insegnanti tecnico pratici (ITP) e laureati - siano inclusi in dette graduatorie, per l'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado. In particolare, l'annullamento:

A) dell'O.M. n. 60 del 10/07/2020, volto a disciplinare le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, non riconoscendo il requisito dei 36 mesi di servizio (o 180 giorni per 3 anni scolastici) come titolo abilitante e conseguentemente non consentendo ai ricorrenti di essere inseriti in prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto.

B) del D.M. n. 858 del 21/07/2020, volto a disciplinare le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle

relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22, non riconoscendo il requisito dei 36 mesi di servizio (o 180 giorni per 3 anni scolastici) come titolo abilitante e conseguentemente non consentendo ai ricorrenti di essere inseriti in prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista la istanza alla abbreviazione dei termini per ragioni di urgenza, dovute alle esigenze lavorative degli appellanti;

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, motivata perché la notifica nei modi ordinari sarebbe particolarmente difficile per l'elevato numero dei destinatari, trattandosi di tutti i docenti che hanno presentato domanda di inserimento nella prima fascia delle GPS e nella seconda fascia di istituto per le classi di concorso, posti di sostegno e province scelte dagli appellanti;

Considerato e ritenuto che, quanto alla istanza di abbreviazione dei termini, la stessa debba essere respinta, in quanto, ai sensi dell'art. 53 cpa, non sono state adeguatamente rappresentate le ragioni di urgenza, se non con generico riferimento alle esigenze degli appellanti, rispetto, tra l'altro, a ricorso in appello notificato in data 3 febbraio 2021 e depositato in data 27 febbraio 2021;

Considerato e ritenuto che invece debba essere accolta la richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, per la difficoltà di individuazione dei controinteressati;

Considerato che tale adempimento possa avvenire con la pubblicazione del ricorso in appello e del provvedimento appellato nel testo integrale sul sito web del Ministero resistente, nonché dell'avviso contenente la indicazione della Autorità giudiziaria dinanzi alla quale si procede, del numero di registro generale del ricorso in appello, del nome dei ricorrenti appellanti, della amministrazione intimata, di almeno tre controinteressati, degli estremi dei provvedimenti impugnati e di un

sunto dei motivi di ricorso;

P.Q.M.

Respinge la istanza di abbreviazione dei termini.

Accoglie la istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami con le modalità sopra indicate in parte motiva nel termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto; dispone che le prove delle eseguite notificazioni siano depositate nella Segreteria della Sezione nei 30 (trenta) giorni successivi.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 1 marzo 2021.

**Il Presidente**  
**Sergio De Felice**

**IL SEGRETARIO**